

SOSPENSIONI ART. 54 e 56 DEL DECRETO “CURA ITALIA”

Decreto Legge n. 18 del 17/3/20 e seguenti

VADEMECUM

Le presenti istruzioni hanno l’obiettivo di informare sulle modalità di adesione alle sospensioni previste dal Decreto “Cura Italia” senza la necessità di accedere in filiale.

Il vademecum è mantenuto costantemente aggiornato in quanto la materia è soggetta a frequenti decreti e circolari di precisazione. Si è partiti dall’**ordinanza 642 del 29.2.2020** (*clicca [QUI](#) per l’informativa*) integrata poi dal **D.Legge 9 del 02.03.2020** (*clicca [QUI](#) per l’informativa*) per arrivare al Decreto Cura Italia con successive pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.

Vai alla sezione che ti riguarda:

- **PMI E MICRO IMPRESE (art.56)**
(clicca [QUI](#) per maggiori dettagli)
- **PRIVATI (art.54)**
(clicca [QUI](#) per maggiori dettagli)
- **PARTITE IVA (art.54)**
(clicca [QUI](#) per maggiori dettagli)

PRIVATI (art.54)

Le sospensioni vengono attuate su specifica richiesta del Cliente, possono essere richieste, a determinate condizioni, per i seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%;
- sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Condizioni di accesso:

- mutuo in corso da almeno un anno
- l'importo non può essere superiore a 250.000 euro
- non deve fruire di agevolazioni pubbliche (es. garanzia CONSAP)
- non deve avere ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi
- non deve essere stipulata una assicurazione che copra il rischio che si verifichino gli eventi per cui è possibile chiedere la sospensione, purché tale assicurazione garantisca il rimborso degli importi delle rate oggetto di sospensione
- si deve trattare di acquisto prima casa e questa non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- aver subito la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 20% per un periodo di almeno trenta giorni;

Cosa si può ottenere:

- la sospensione della rata del mutuo per un periodo di 6, 12, 18 mesi a seconda della durata di sospensione dal lavoro;

Come fare:

Se si rientra nelle condizioni di accesso previste dall'art. 54:

Compilare e sottoscrivere con firma leggibile da parte di tutti i mutuatari modello di autocertificazione,

Il modello è stato predisposto dal Ministero; è un PDF compilabile che si può scaricare dal seguente link (*clicca **QUI** per scaricare il modello*).

Inviare la scansione tramite email alla propria filiale (*clicca **QUI** per i recapiti delle filiali*). Per agevolare i contatti indicare nella email il nome della persona di riferimento per la pratica e il numero di telefono.

Per ogni altra informazione fare riferimento alla propria filiale.